

Sommario proposte FIPER incentivazione energia termica in riferimento d.lgs.28/2011

10 Settembre 2011

Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28/CE introduce norme particolarmente rilevanti e innovative.

Particolarmente significativo è quanto previsto dall'art. 24 comma 2 punto g) linea i, che stabilisce nella definizione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, di tenere conto della priorità di destinazione delle biomasse legnose.

In particolare prevede la prevalenza d'impiego di questo combustibile per "via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico".

A tal fine si propone che i meccanismi di incentivazione abbiano a:

- a) privilegiare la cogenerazione, remunerando sia la parte elettrica che quella termica, ciascuna sulla base dei relativi incentivi, in maniera paritetica e coerente ai rispettivi costi-benefici;
- b) garantire un'adeguata remunerazione alla sola generazione di calore;
- c) disincentivare forme di produzione di energia al di sotto **del 55%** di efficienza, quale ad esempio il solo assetto elettrico.

1. Incentivi in forma di conto energia per il calore prodotto dal teleriscaldamento a biomassa (art. 27-28)

Sino ad oggi la barriera burocratica e amministrativa all'ingresso per accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi, non ha permesso alla maggioranza degli impianti di teleriscaldamento di piccole e medie dimensioni alimentati a biomassa legnosa in esercizio di poter usufruire di questa forma di incentivo.

Pertanto si propone, **così come già avvenuto per il biogas (art. 25 punto 12 d.lgs. 28/2011)**, che venga riconosciuto un incentivo *feed-in* a partire dall'entrata in vigore del DM 24 Aprile 2001 "incentivi - decreti efficienza energetica".

Fiper propone per tutti gli impianti di teleriscaldamento a biomassa esistenti al 31.12.2011 che venga riconosciuto un incentivo calcolato sull'energia venduta corrispondente a:

- **0,004 Euro/kWh** per l'energia venduta alle utenze allacciate a reti di teleriscaldamento a biomassa nel periodo compreso tra il 2001-2005;
- **0,006 Euro/kWh** per l'energia venduta alle utenze allacciate a reti di teleriscaldamento a biomassa nel periodo compreso tra il 2006-2011;

Per gli impianti di teleriscaldamento **inferiori ai 5 MWt di potenza installata** che entreranno in esercizio a partire dal 1/1/2012 un incentivo corrispondente a **0,008 Euro/kWh**.

A partire dal 1/1/2012 si ritiene opportuno prevedere un incremento annuo indicizzato dell'incentivo sulla base dell'andamento dei titoli di efficienza energetica per una durata massima complessiva di 15 anni.

Per gli impianti che hanno già ottenuto Certificati Bianchi, l'incentivo corrispondente verrebbe rideterminato al netto del contributo acquisito attraverso i certificati bianchi già percepiti (conguaglio).

2. Incentivi in forma di certificati bianchi o T.E.E.(art.29)

L'art. 29 sui certificati bianchi fa solo riferimento agli obiettivi di risparmio energetico, senza specifiche indicazioni di raccordo con la produzione, e gli obiettivi per le FER termiche.

Le principali opzioni che Fiper ritiene prioritario adottare da applicare agli impianti di teleriscaldamento a biomassa superiori ai 5 MWt. di potenza installata per il conseguimento dei Certificati Bianchi sono:

- Definire l'indice di prestazione energetica in funzione del potere calorifico della biomassa legnosa;
- Riconoscere un adeguato coefficiente moltiplicativo dei risparmi distinto per fonte della biomassa (esempio biomassa legnosa vergine, rifiuti organici, sottoprodotti ..ecc.);
- Distinguere la componente di incentivo per l'efficienza da quella per la promozione delle FER in base ai criteri di contabilità della 2009/28/CE;
- Prolungare la durata dei TEE da 5 a 15 anni seguendo la logica di gestione dei Certificati Verdi;
- Garantire un prezzo minimo di ritiro nell'ordine attuale di 100-120 Euro/TEP;
- Riconoscere la durata dei Certificati Bianchi di 15 anni a tutti gli impianti ivi compresi anche quelli che già hanno già maturato detto diritto.

3. Funzionamento Fondo di garanzia (art.22)

Al fine di garantire la penetrazione del teleriscaldamento a biomassa in comuni delle zone E-F, è necessario che il legislatore intervenga sulla definizione dei requisiti di accesso al Fondo.

I potenziali *stakeholder* variano tra: piccoli comuni al di sotto dei 5000 abitanti che gestiscono impianti in minireti; società e/o cooperative create *ad hoc* per medi impianti da 5-20 MWt; società con potenza termica superiore ai 20 MWt.

Nella fase di *start-up* del fondo, Fiper ritiene prioritario che vengano definite differenziazioni nei requisiti fra le varie categorie di richiedenti e delimitate le quote massime riservate alle tre classi di potenza e alle diverse tipologie di origine del calore, privilegiando la messa a punto di reti alimentate da fonti rinnovabili.

Si tenga conto che, data la minor densità abitativa nelle aree montane, l'incidenza del costo di realizzazione di impianti di teleriscaldamento è notevolmente superiore ad un contesto urbano maggiormente occupato e conseguentemente anche il relativo costo gestionale.

Trattandosi di reti di pubblica utilità finalizzate all'efficienza energetica e alla promozione delle fonti rinnovabili predisposte all'allaccio di qualsiasi utente in forma non discriminante, ed essendoci una *vacatio legis*, **si propone di definire la parola teleriscaldamento come "attività economica privata con interesse pubblico", svolta cioè secondo logiche imprenditoriali, in regime di concorrenza.**

4. Incentivazione della co-generazione da impianti a biomassa legnosa (art.24)

Alcune regioni italiane hanno già fissato livelli minimi di rendimento per gli impianti di co-generazione; ad esempio il Trentino Alto Adige ha definito il 70% di efficienza produttiva, Regione Lombardia il 50%. In questo modo, gli operatori sono obbligati a ridurre le ore di esercizio degli impianti per limitare la dissipazione dell'energia termica nei periodi di minor domanda.

Per garantire l'economicità di questi impianti, è necessario permettere di accedere ai Certificati Verdi per un periodo più lungo corrispondente alla vita media convenzionale degli impianti stessi ma comunque per un numero complessivo di Certificati Verdi non superiore a quelli realizzabili in 15 anni di funzionamento a pieno regime.

5. Rifacimenti e ristrutturazioni di impianti di teleriscaldamento

Ribadendo l'utilizzo della biomassa legnosa per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico (art. 24 comma 2 punto g. linea i.) è necessario prevedere misure specifiche per rifacimenti totali o parziali (sostituzione di caldaie,reti, sottostazioni, scambiatori e serbatoi di accumulo) delle centrali di teleriscaldamento per lo meno a condizioni analoghe a quanto definito per il comparto elettrico al punto i.